

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 554

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SENESI, BUCCIARELLI, ANGELONI,
SALVATO, CAPPIELLO, COLOMBO SVEVO, BONO PARRINO e
MAISANO GRASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1992

Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è finalizzato a coprire una lacuna esistente nella legislazione vigente, che non interpreta le esigenze dei viaggiatori nel nostro Paese.

Consapevoli che le indicazioni previste sono materia strettamente gestionale, si ritiene però necessario questo provvedimento nell'interesse prioritario dei cittadini-utenti, allo scopo di favorire sempre più un incremento all'utilizzo di mezzi destinati al trasporto pubblico.

Successivamente vengono indicate per la rete autostradale aree attrezzate per brevi soste, ove gli utenti possano riposare adeguatamente.

In particolare per quanto attiene alle infrastrutture previste nelle autostrade, il disegno di legge mira a ridurre i fattori di rischio negli incidenti stradali, che funestano il nostro Paese e che le statistiche fanno derivare prevalentemente dalla stanchezza dell'autista.

Questo provvedimento stimolerà inoltre la progettazione o il recupero di infrastrutture, che dovranno sempre più tener conto di una qualità della vita da tutti auspicata.

L'elevazione di servizi all'utenza permetterà un salto di qualità della nostra immagine turistica all'estero, nonché un suo eventuale sviluppo.

Garantire *comfort* minimali nelle grandi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

infrastrutture di trasporto è innanzitutto elemento di civiltà, che non può più essere sottovalutato.

L'articolo 1 obbliga enti e società che gestiscono servizi pubblici di trasporto o la rete autostradale pubblica o in concessione a destinare quote di contributi provenienti dallo Stato e dalle regioni per realizzare strutture e luoghi attrezzati per rendere più confortevoli i viaggi nel nostro territorio.

L'articolo 2 individua nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, eccetera, le sedi ove istituire vere e proprie *nursery*, ove i viaggiatori che accompagnano bambini fino a sei anni possano trovare locali attrezzati con la necessaria attrezzatura per brevi ristori.

L'articolo 3 dispone, inoltre, che nei mezzi di trasporto collettivo, che ospitano un numero elevato di utenti, siano predisposti spazi adeguati affinché nelle lunghe percorrenze i viaggiatori fino a sei anni possano riposare serenamente, superando così l'attuale condizione del sonno in

braccio ai genitori o dell'uso degli attuali sedili.

Siamo convinti che servizi idonei ai bambini fino a sei anni, anche nei mezzi di trasporto, siano esigenze irrinunciabili e al tempo stesso contribuiscano al recupero di una cultura dell'utilizzo del mezzo di trasporto collettivo, che favorirà una riduzione dell'uso del mezzo individuale a tutto vantaggio di uno snellimento del traffico, nonché ad una efficace iniziativa a sostegno di una battaglia ambientalistica così diffusa e sentita nel nostro Paese.

L'articolo 4 individua nel piano quinquennale 1991-1995 lo strumento che consentirà, con gradualità, di dotare il nostro Paese di un buon livello di servizi pari a quello che già esiste negli altri Paesi aderenti al Mercato unico europeo.

Si precisa che il presente disegno di legge riproduce il testo del disegno di legge n. 744 della X legislatura, approvato dal Senato il 3 ottobre 1990.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Gli enti e le società che gestiscono servizi pubblici di trasporto o la rete autostradale destinano una quota, pari all'1 per cento dei contributi e delle sovvenzioni dello Stato e delle regioni in conto capitale, per la realizzazione delle strutture e dei luoghi di sosta attrezzati, necessari per garantire viaggi confortevoli agli utenti dei servizi pubblici di trasporto e delle strade e autostrade, anche allo scopo di contribuire efficacemente alla sicurezza stradale.

2. In caso di inadempienza, il Ministro competente dispone il recupero dei contributi dello Stato con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2.

1. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i porti, le aerostazioni nonchè le stazioni ferroviarie dell'Ente ferrovie dello Stato, delle ferrovie in concessione e delle linee metropolitane, nei quali a cura dei soggetti gestori devono essere istituiti appositi centri di accoglienza, per bambini fino a sei anni e loro accompagnatori, dotati di servizi igienici e di locali per il ristoro e la vendita di materiale igienico di prima necessità.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dei trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le stazioni di servizio o le aree attrezzate della rete autostradale nelle quali devono essere istituiti parcheggi per brevi soste o per eventuale riposo degli

utenti della rete autostradale, attrezzati, custoditi e dotati di idonei servizi igienici e di servizi di informazione. Nelle stazioni ed aree sono altresì realizzati impianti per i servizi igienico-sanitari, atti ad accogliere gli affluenti dei caravan o delle autocaravan, in conformità ai criteri che saranno determinati con il predetto decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 3.

1. Negli aeromobili e negli autobus adibiti ai servizi a lunga percorrenza dovranno essere offerte sistemazioni idonee al sonno e alla ritenuta dei bambini fino a sei anni. Le sistemazioni idonee alla ritenuta dei bambini fino a sei anni, negli autobus adibiti ai servizi a lunga percorrenza, potranno essere spostabili e non fisse. Nei treni passeggeri e sulle navi traghetto o adibite ai servizi a lunga percorrenza sono predisposti spazi idonei al sonno di bambini fino a sei anni e rese disponibili attrezzature per la ritenuta dei bambini dello stesso arco di età.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i servizi aerei, marittimi, ferroviari e stradali a lunga percorrenza da sottoporre agli obblighi di cui al comma 1. Con lo stesso decreto sono determinate le caratteristiche delle sistemazioni e delle attrezzature di ritenuta, nonché le modalità di predisposizione degli spazi per il sonno.

Art. 4.

1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, predispone il piano quinquennale 1991-1995 per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, ne controlla l'attuazione e presenta al Parlamento una relazione annuale.

2. Le attività del piano quinquennale si svolgono nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1.